

dalla normativa unionale vigente. Può essere posizionato nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

3. Il marchio non può avere dimensioni maggiori del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

4. I loghi europeo e nazionale devono essere presentati e disposti entro lo stesso campo visivo dell'etichetta, garantendo la distinzione e riconoscibilità di ciascun elemento in conformità con quanto riportato nell'allegato.

5. Il logo del marchio è inalterabile. È vietata l'aggiunta di testo nel logo, l'alterazione della forma e degli elementi visivi, l'aggiunta di effetti grafici o il suo utilizzo in trasparenza.

6. Il logo del Marchio biologico italiano non è coperto, neanche parzialmente, da altri loghi, marchi, scritte o elementi grafici.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Al momento della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, il Sistema informativo biologico effettua un controllo di coerenza sulla sussistenza dei requisiti dell'operatore circa l'iscrizione nell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 19 del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, ed il possesso di un certificato, di cui all'art. 35 del regolamento UE 2018/848, in corso di validità.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, si applicano gli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

2. L'invio delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentito e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di avviso concernente l'entrata in funzione dell'applicativo informatico di cui al primo comma del medesimo art. 2.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 890

ALLEGATO

MODELLO GRAFICO E SPECIFICHE TECNICHE DEL MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

1. Logo

1.1. Il logo del Marchio biologico italiano è conforme al seguente modello:



1.2. I colori di riferimento del logo sono i seguenti:

per la foglia inferiore, il verde chiaro C90-M0-Y100-K0 e il verde scuro C60-M0-Y100-K40 nel processo CMYK, il n. 355 C per il verde chiaro e il n. 356 C nella scala cromatica Pantone e il codice R0-G158-B61 per il verde chiaro e R0-G112-B42 per il verde scuro nel modello RGB;

per la foglia centrale, la prima sfumatura del bianco da C10-M0-Y43-K26 a C7-M8-Y39-K15 e per la seconda sfumatura del bianco da C10-M0-Y26-K10 a C7-M8-Y39-K45 nel processo CMYK, dal n. 5787 C al n. 5875 C per la prima sfumatura del bianco e dal n. 7485 C al n. 7536 C per la seconda sfumatura del bianco nella scala cromatica Pantone e il codice da R192-G192-B140 a R215-G204-B157 per la prima sfumatura del bianco e da R219-G224-B192 a R158-G151-B117 per la seconda sfumatura del bianco nel modello RGB;

per la foglia superiore, il rosso chiaro C0-M100-Y100-K0 e il rosso scuro C0-M100-Y100-K30 nel processo CMYK, il n. 2347 C per il rosso chiaro e il n. 2350 C per il rosso scuro nella scala cromatica Pantone e il R227-G6-B19 per il rosso chiaro e il R174-G15-B10 per il rosso scuro nel modello RGB.

1.3. Il *font* della scritta che si accompagna al logotipo è il Montserrat nella versione bold con dimensione del carattere 58,211pt con scala verticale al 91%, scala orizzontale al 91% e l'avvicinamento delle lettere di 80pt per il prefisso «Bio»; nella versione medium del carattere Montserrat con dimensione di 22,1658pt, con scala orizzontale del 90% e l'avvicinamento delle lettere di 166pt per la dicitura «logico»; nella versione medium del carattere Montserrat con dimensione di 22,1658pt e con scala orizzontale del 90% per la dicitura «italiano». I colori di riferimento per la scritta sono i seguenti:

per il prefisso «Bio» il verde C90-M0-Y100-K0 nel processo CMYK, il n. 355 C nella scala cromatica Pantone e il codice R0-G158-B61 nel modello RGB;

